



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca*

*Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e l'Internazionalizzazione della Formazione Superiore*

*Ufficio VI*

*Esami di Stato, Formazione continua e Dottorati di ricerca*

AI CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
ROMA

[consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it](mailto:consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it)

OGGETTO: SCADENZA TIROCINIO – VALIDITA' TEMPORALE TIROCINIO

Al fine di diramare a tutti gli Ordini Territoriali un chiarimento sull'interpretazione della norma relativa all'oggetto, poiché il DPR 137 del 2012, all'art. 6, c.12, fa riferimento alla perdita di efficacia del certificato di compiuto tirocinio professionale decorsi cinque anni, si ritiene, per motivi di opportunità, di interpretare in senso più favorevole ai candidati.

Pertanto si ritiene che, poiché i certificati di compiuto tirocinio devono essere presentati dai candidati alla data entro cui devono fare domanda, si possono considerare validi tutti i tirocini non ancora scaduti al momento della presentazione della domanda di ammissione all'esame di Stato.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Vanda Lanzafame

Il responsabile del procedimento: [vanda.lanzafame@miur.it](mailto:vanda.lanzafame@miur.it) tel +39 06 58496083

Via Carcani, 61 - 00153 Roma

Indirizzo di PEC: [dgsinfs@postacert.istruzione.it](mailto:dgsinfs@postacert.istruzione.it)

Tel. 06 58497061 - C.F.: 80185250588